

Enti bilaterali: il modello artigiano ha fatto scuola

di Stefano Salvato e Lavinia Serrani

La circolare n. 43/2010, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sul tema della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, impone di ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda, per meglio comprendere il significato di tale intervento, solo apparentemente contrastante con gli orientamenti interpretativi del recente passato, e, con esso, l'impatto che il nuovo orientamento potrà avere sul futuro delle relazioni industriali e di lavoro del nostro Paese.

Con questo bollettino speciale, nel ricostruire le tappe evolutive della materia, intendiamo concentrarci sulla peculiare vicenda dell'artigianato rinviando a futuri interventi – anche con la collaborazione di associazioni e operatori che vorranno affiancarci in una questa opera ricostruttiva e divulgativa – l'analisi di altre esperienze di settore.

Il settore artigiano, invero, ha fatto da apripista, essendo stato il primo non solo a cogliere, ma anche a dare concretezza – con l'atto di indirizzo sulla bilateralità di cui all'accordo del 30 giugno 2010, firmato da Confartigianato, CNA, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil – a quelle modifiche resesi, ormai da tempo, necessarie a conferire effettività ad un sistema bilaterale le cui potenzialità sono ancora oggi sfruttate solo in minima parte.

Con tale accordo si è dato vita ad un sistema di contribuzione e finanziamento agli enti bilaterali, accompagnato da alcune linee guida tese ad evitare fenomeni di dumping contrattuale da parte delle imprese che non intendano avvalersi della logica bilaterale. Si è preso atto, in particolare, di come la bilateralità, prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato, non possa limitarsi a coinvolgere le imprese aderenti alle associazioni di categoria, dovendo invece giungere ad abbracciare anche le imprese non aderenti. Una simile conclusione ha alla sua base la presa di coscienza circa il fatto che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali vadano intese come prestazioni di welfare contrattuale, indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

Se così è, allora, l'impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell'ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all'erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare – come si legge nel verbale del comitato esecutivo dell'Ebna del 12 maggio 2010 e che è parte integrante del citato atto di indirizzo sulla bilateralità – «a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza mensile al lavoratore».

È questa l'impostazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definitivamente accolto con la circolare n. 43/2010. L'omissione del versamento all'ente bilaterale obbliga il datore di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal contratto collettivo, a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento (su base mensile e/o annuale) di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dalla bilateralità. Tale

soluzione ha il pregio di contemperare il diritto dell'imprenditore a non veder lesa la propria libertà sindacale negativa – costituzionalmente tutelata – con il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere quelle prestazioni che sono parte integrante del trattamento retributivo.

Giunge, dunque, al suo epilogo l'annosa questione della collocazione delle clausole contrattuali istitutive degli enti bilaterali nella parte economico/normativa ovvero in quella obbligatoria del contratto collettivo. Tema, questo, che per anni è stato al centro di dispute, spesso frutto di equivoci e fraintendimenti. Invero, sull'argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si era già pronunciato con la circolare n. 4/2004 di interpretazione dell'art. 10 della l. n. 30/2003. In tale circostanza era stato affermato il divieto di imporre, *ex lege* o in base al contratto collettivo, un obbligo di adesione agli enti bilaterali, coerentemente con i principi costituzionali in materia di libertà sindacale negativa, nonché con le regole del diritto comunitario della concorrenza.

La circolare, nello specifico, faceva chiarezza riguardo alla portata da attribuire alla formula «integrale rispetto dei contratti e degli accordi collettivi» cui è subordinato – in seguito alle modifiche, apportate all'art. 3 del d.l. n. 71/1993, dall'art. 10 della l. n. 30/2003 – il riconoscimento di benefici normativi e contributivi a favore delle imprese artigiane, commerciali e del turismo. Se l'accesso a tali benefici fosse stato subordinato alla applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo, ciò avrebbe comportato, di fatto, una implicita imposizione di adesione agli enti bilaterali, inammissibile alla luce dei principi costituzionali suddetti.

Tale posizione era stata ulteriormente ribadita sia con due circolari in materia di apprendistato (n. 40/2004 e n. 30/2005), sia con la risposta a interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573.

Il rispetto del principio di libertà sindacale negativa comporta, dunque, che nessun obbligo di adesione all'ente bilaterale possa imporsi per le imprese non associate alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale principio non risulta in alcun modo scalfito dalla soluzione adottata dal Ministero, frutto dell'esperienza del settore artigiano. L'imprenditore rimane infatti libero di scegliere se aderire o meno all'ente bilaterale. Ciò che soltanto gli è precluso è privare il lavoratore di tutele che altri ricevono per il sol fatto di essere dipendenti di aziende iscritte alle associazioni stipulanti il contratto collettivo. È evidente che in tale ipotesi sussisterebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, in violazione di principi parimenti costituzionali, in particolare, quelli di uguaglianza e di giusta retribuzione.

Stefano Salvato

Avvocato del foro di Roma, Studio Legale Labour Lawyers
Dottore di Ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro
Collaboratore Adapt-CSMB

Lavinia Serrani

Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

* Tutti i documenti citati nell'articolo sono consultabili in questo bollettino speciale.

Si ringrazia Confartigianato per la preziosa collaborazione nella raccolta della documentazione allegata al presente bollettino.